



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Affidamento del servizio di manutenzioni principali ed accessorie del verde pubblico, per l'anno 2018. CIG n. 7359688EA7.

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciotto (2018) questo giorno venti (20) del mese di febbraio, io dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale del Comune di Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica :

- dott. Ing. Sandro Sorbini, nato a Pesaro il 22 marzo 1957, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 2 del 20 gennaio 2018 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

2) dott. Americo Antonio Campanaro, nato a Toronto (Canada) il 15 maggio 1971, residente in Fano, via Ranuzzi n. 26/D, codice fiscale CMPMCN71E15Z401V, il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Procuratore Speciale della ditta NUOVI ORIZZONTI Società Cooperativa Sociale, con sede in via Ferruccio Fioretti n. 11 – 60131 Ancona, che assume il ruolo di capogruppo in luogo della società TKV Cooperativa Sociale con sede legale in via degli Abeti n. 160 – 61100 Pesaro, codice fiscale e

partita Iva n. 00379590417, subentrando de iure, per avvenuta stipula di contratto di affitto di ramo d'azienda a rogito dott. Dario Nardi notaio in Pesaro, rep n. 44878, raccolta n. 22205, del 24 febbraio 2016, registrato a Pesaro al n. 801 Serie 1T, nell'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Imprese con Tiquarantuno "B" Società Cooperativa Sociale, con sede in Via Paganini n. 19 – 61100 Pesaro, mandante e impresa Tallevi Genio S.n.c. di Tallevi Fabio & C. con sede in Viale I Maggio n.109 – 61032 Fano (PU), a rogito del Dott. Dario Nardi, notaio in Pesaro, n. 44225 di repertorio, n. 21783 di raccolta, del 22 luglio 2015, registrato in Pesaro, in data 24 luglio 2015, al n. 3255, Serie 1T, allegato al contratto rep. n. 38949 del 17 settembre 2015.

Premesso che:

-con determinazione a contrattare n.2519 dell'11 dicembre 2014, come modificata e rettificata con successive determinazioni n.2564 del 17 dicembre 2014 e n. 42 del 14 gennaio 2015, del Dirigente Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica, veniva approvato l'impegno di spesa e il decreto a contrattare per l'affidamento del servizio di manutenzioni principali ed accessorie al verde pubblico, per un periodo di anni due, per un importo IVA inclusa di € 664.500,00, riservandosi l'opzione per un ulteriore periodo di anni due, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 29 ed art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per un totale di € 1.550.500,00, così suddiviso:

Anno	Importo a base d'asta, soggetto a ribasso	Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	Sommano	IVA 22%	Importo complessivo
Anno 2015, 6 mesi	€ 178.097,38	€ 3.460,00	€ 181.557,38	€ 39.942,62	€ 221.500,00

Anno 2016, 12 mesi	€ 356.014,80	€ 7.100,00	€ 363.114,80	€ 79.885,20	€ 443.000,00
Totale 1 luglio 2015 – 31 dicembre 2016	€ 534.022,20	€ 10.650,00	€ 544.672,20	€ 119.827,80	€ 664.500,00
Opzione art.29 ed art. 57 comma 5 lett. b) anno 2017, 12 mesi	€ 356.014,80	€ 7.100,00	€ 363.114,80	€ 79.885,20	€ 443.000,00
Opzione art.29 ed art. 57 comma 5 lett. b) anno 2018, 12 mesi	€ 356.014,80	€ 7.100,00	€ 363.114,80	€ 79.885,20	€ 443.000,00
Importo complessivo a base d'asta comprensivo delle opzioni 2017-2018	€ 1.246.141,78	€ 24.760,00	€ 1.270.901,80	€ 279.598,22	€ 1.550.500,00

- nella suddetta determina a contrattare e nel bando di gara, si prevedeva, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 29 ed art. 57, comma 5, lett.b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la possibilità di affidare nel caso in cui sia assicurata la copertura finanziaria, l'opzione per l'affidamento dei servizi per gli anni 2017 e 2018, previa stipula di distinti contratti di affidamento;
- il presente servizio è così codificato: **CIG n. 7359688EA7**;
- con contratto in data 17 settembre 2015, Rep. n. 38949, registrato a Fano il 17 settembre 2015 al n. 5398 Serie 1T, il suddetto appalto veniva affidato al Raggruppamento temporaneo di imprese composto da TKV Società Cooperativa Sociale, con sede in via degli Abeti n.160 – 61122 Pesaro,

capogruppo mandataria, con Tallevi Genio s.n.c. di Tallevi Fabio & C. con sede in via I Maggio n.109 – 61032 Fano PU – mandante – e TIQUARANTUNO “B” Società Cooperativa Sociale con sede in via Paganini n.19 – 61122 Pesaro PU, mandante - per il periodo dal 1 luglio 2015 al 31 dicembre 2016, per l'importo di € 544.672,18, di cui € 534.022,20 per l'esecuzione del servizio a misura, al netto del ribasso del 36,67% ed € 10.560,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;

- l'Articolo 2 del suddetto contratto Rep. n. 38949 prevedeva, pertanto, che *“Ai sensi dell'art. 57, comma 5b, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è prevista la possibilità di affidare allo stesso Raggruppamento, nel caso in cui sia assicurata la copertura finanziaria, anche i servizi per le annualità 2017 e 2018, previa stipula di distinti contratti di affidamento. L'importo di ogni singolo anno ammonta a € 332.267,81, oltre € 30.847,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso”*;

-con determinazione dirigenziale n. 620 del 18 aprile 2016 si riconosceva, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 51 ed art. 116, comma 4 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., il contratto di affitto di ramo d'azienda a rogito dott. Dario Nardi notaio in Pesaro, rep n. 44878, raccolta n. 22205, del 24 febbraio 2016, registrato a Pesaro al n. 801 Serie 1T, con il quale la TKV Cooperativa Sociale con sede legale in via degli Abeti n. 160 – 61100 Pesaro, codice fiscale e partita Iva n. 00379590417, affitta un ramo d'azienda a NUOVI ORIZZONTI Società Cooperativa Sociale, con sede in via Ferruccio Fioretti n. 11 – 60131 Ancona, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01339220426, nonché si prendeva atto che la NUOVI ORIZZONTI Società Cooperativa Sociale subentrava nella titolarità del contratto rep. n. 38949 del 17 settembre 2015;

- con determinazione a contrattare n. 2347 del 19 dicembre 2016, del Dirigente Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica, veniva approvato l'impegno di spesa di € 443.000,00, Iva inclusa, per l'affidamento dell'appalto del servizio, per l'anno 2017, allo stesso Raggruppamento temporaneo di imprese, agli stessi prezzi, patti e condizioni del citato contratto principale;

- con contratto rep. n. 39067 del 30 marzo 2017, registrato telematicamente in pari data al n. 1944, serie 1T, veniva affidato detto servizio per l'anno 2017, al suddetto Raggruppamento per l'importo di € 363.114,80, di cui € 356.014,80 per l'esecuzione del servizio a misura, al netto del ribasso del 36,67% ed € 7.100,00 per oneri di sicurezza;

-con determinazione n. 70 del 15 gennaio 2018 del Dirigente Settore Lavori Pubblici, si riconosceva, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (ex art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006) la cessazione della cessione di credito (factoring) già stipulata a rogito Studio dei notai Alberto e Alfredo De Martino, rep. n. 12562, raccolta n. 9131, registrato a Fano l'11 maggio 2016 al n. 2932, Serie 1T, con cui la suddetta Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale (cedente) cedeva, a titolo oneroso alla Banca IFIS S.p.A., con sede legale in via Terraglio n. 63 – Venezia-Mestre, i crediti presenti e futuri vantati nei confronti del Comune di Fano (debitore ceduto);

- con la stessa determinazione n. 70 del 15 gennaio 2018, si riconosceva, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la cessione di credito (factoring) a rogito Studio del notaio Dario Nardi di Pesaro, rep. n. 47110, raccolta n. 23667, registrato a Pesaro il 21 dicembre 2017, al n. 5627, Serie 1T, con cui la Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale (cedente), cede pro-soluto alla IFITALIA S.p.A. (International Factors Italia S.p.A.), con sede in Milano (cessionaria), tutti

i crediti presenti e futuri vantati nei confronti del Comune di Fano (debitore ceduto), in virtù dei contratti in essere o che si andranno a stipulare da parte della cedente entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di cessione stesso, comprese eventuali implementazioni, varianti, proroghe, rinnovi, crediti a titolo indennitario per causali riferibili ai contratti, sorti e insorgenti, con decorrenza da fatture emesse alla data dal 27 novembre 2017;

- con determinazione a contrattare n. 137 del 24 gennaio 2018, del Dirigente Settore Lavori Pubblici, veniva approvato l'impegno di spesa di € 443.000,00, Iva inclusa, per l'affidamento dell'appalto del servizio, per l'anno 2018, allo stesso Raggruppamento temporaneo di imprese, agli stessi prezzi, patti e condizioni del citato contratto principale;

- la spesa in questione, per l'anno 2018, è finanziata con imputazione alla voce di bilancio 0902.13.492, impegno n. 2018/01005;

- Responsabile del presente procedimento è il dott. Arch. Adriano Giangolini – Dirigente Settore Urbanistica;

- ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002, sono stati acquisiti i D.U.R.C. on-line delle tre ditte facenti parte del Raggruppamento, dai quali risulta la loro regolarità con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;

- che è stata acquisita l'informazione antimafia non interdittiva ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., per le tre ditte facenti parte del Raggruppamento, mediante consultazione del sistema informatizzato certificazione antimafia (Si.Ce.Ant.), ex art. 90 del richiamato Decreto Legislativo;

- l'esito dell'affidamento è stato pubblicato sul profilo del committente dal 5

febbraio 2018 e sulla G.U.U.E. n. 2018/S 024-051675 del 3 febbraio 2018;

- che, ai fini tutti del presente contratto, il dott. Americo Antonio Campanaro quale legale rappresentante del Raggruppamento dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede Municipale sita in Via San Francesco d'Assisi n.76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto ed ammontare dell'appalto

Il dott. Ing. Sandro Sorbini, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida in appalto al Raggruppamento temporaneo di imprese così composto:

Capogruppo mandataria: NUOVI ORIZZONTI Società Cooperativa Sociale, con sede legale in via Ferruccio Fioretti n. 11 – 60131 Ancona–

Mandanti: Tallevi Genio s.n.c. di Tallevi Fabio & C. con sede in via I Maggio n.109 – 61032 Fano PU – e **TIQUARANTUNO “B” Società Cooperativa Sociale** con sede in via Paganini n.19 – 61122 Pesaro,

che in persona del suo costituito rappresentante accetta, l'appalto del servizio di manutenzioni principali ed accessorie del verde pubblico, per l'anno 2018, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, Rep n. 38949 del 17 settembre 2016.

L'importo complessivo del presente affidamento ammonta a € **363.114,80** (euro trecentosessantatremilacentoquattordici virgola ottanta centesimi), di cui € 356.014,80 per l'esecuzione del servizio a misura, al netto del ribasso del

36,67% ed € 7.100,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'importo contrattuale coincide con quello posto a base di gara, in quanto l'Affidatario dovrà eseguire servizi a misura fino alla concorrenza di detto importo, al netto del ribasso d'asta offerto del 36,67%, a cui dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso

Per il costo del personale del presente servizio, verranno applicate le stesse tariffe orarie riportate nel contratto principale, mentre per eventuali figure professionali non presenti nel precedente appalto, si applicheranno le tariffe aggiornate, in conformità ai contratti di lavoro per le Cooperative della Regione Marche.

Il Raggruppamento Temporaneo ripartirà il servizio in base all'impegno allegato al presente contratto, così come segue:

- la capogruppo mandataria NUOVI ORIZZONTI Società Cooperativa Sociale, eseguirà il servizio per la quota del 57,48%;
- la mandante impresa ora TALLEVI GENIO S.n.c. di Tallevi Fabio & C., eseguirà il servizio per la quota del 26,34%;
- la mandante TIQUARANTUNO B Società Cooperativa Sociale, eseguirà il servizio per la quota del 16,18%.

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dal presente appalto sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, e dai seguenti documenti:

- a) Contratto principale Rep. n. 38949 del 17 settembre 2016 con relativi

allegati;

b) Determinazione a contrattare n. 137 del 24 gennaio 2018 del Dirigente Settore Lavori Pubblici.

Le condizioni del presente servizio sono contenute nei suddetti documenti, che entrambe le parti dichiarano di conoscere e di aver confermato ed accettato e che pur non essendo allegati, ad eccezione della determinazione a contrattare, sottoscritta, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 3 – Durata del servizio

Il presente contratto decorre dall'1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018.

A seguito di richiesta dell'Amministrazione, l'Affidatario è tenuto a continuare il presente servizio, anche dopo la scadenza contrattuale sino a quando non si è provveduto al nuovo affidamento. Detto periodo di proroga non potrà comunque essere superiore a sei mesi.

Art. 4 - Fatturazione e pagamento

Le liquidazioni dei corrispettivi avverranno, mediante acconti, in base a Stati d'avanzamento servizi, previa presentazione di regolari fatture, allorquando si sia raggiunto almeno 1/5 dell'importo del servizio, previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione dei DURC dei componenti del Raggruppamento.

Il saldo dei servizi verrà corrisposto, previa presentazione di regolare fattura, dopo l'ultimazione del servizio e quindi a seguito di emissione del relativo certificato di regolare esecuzione del servizio.

Ai fini del pagamento degli acconti e del saldo, i componenti dell'Affidatario sarà obbligato a prendere l'iniziativa per invitare la Direzione dell'esecuzione a provvedere ai necessari controlli e misurazioni, e ciò specialmente per gli

interventi che, con il passare del tempo, non si possono più accertare (ad esempio le cure culturali).

In sede di fatturazione di acconti, i componenti del Raggruppamento dovranno applicare, sull'importo netto a credito, una ritenuta pari allo 0,5% a garanzia degli adempimenti, prescritti per legge, a carico degli stessi a tutela dei lavoratori. Lo svincolo di tali ritenute avverrà, contestualmente al pagamento del saldo, soltanto a seguito di accertamento della regolarità del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Non è ammessa la revisione prezzi.

Art. 5 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche.

Le modalità di pagamento e tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, devono avvenire utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche, pena la nullità assoluta del contratto stesso.

Ogni bonifico bancario o postale effettuato dovrà riportare l'indicazione del ***CIG n. 7359688EA7***.

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'Appaltatrice, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 6 - Garanzia fidejussoria

L'Affidatario, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 40, comma 7 e 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, ha prestato cauzione definitiva

mediante polizza fidejussoria n. 1198830 rilasciata dalla Compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Galgano SpA Milano, dell'importo di € 96.842,71 (euro novantaseimilaottocentoquarantadue virgola settantuno centesimi), emessa in data 8 febbraio 2018, con scadenza al 8 febbraio 2019.

Art. 7 - Clausola di risoluzione anticipata in caso di sopraggiunte Convenzioni Consip.

Ai sensi e per effetto dell'art.1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, come convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n.135, il Comune di Fano si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto anche conto dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.a. delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art.26,co.3 della Legge 23/12/1999 n. 488.

Art. 8 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. La cessione del credito deve essere preventivamente, pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve

essere notificata all'Amministrazione debitrice.

Art. 9 – Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 10 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 11 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 12 - Norme regolatrici dell'appalto e norme transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme in materia di appalti di servizi.

Art. 13 – Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali, connesse e conseguenti al presente atto, sono a carico dell'Affidatario che ha versato al Tesoriere Comunale la somma complessiva di € 1.912,57 (euro millenovecentododici virgola cinquantasette centesimi), salvo conguaglio, così suddivisa: € 1.667,57 per diritti di segreteria, € 200,00 per imposta di registro ed € 45,00 per imposta di bollo (art. 1. Bis della Tariffa- Parte prima - allegata al D.P.R. n. 642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 2007).

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Affidatario si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Art. 14 – Trattamento dati personali

Il Comune di Fano, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'Affidatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 15 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Aprile 1986, n. 131.-

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:-

- NUOVI ORIZZONTI Società Cooperativa Sociale – capogruppo - n. 01339220426;
- Tiquarantuno “B” Società Cooperativa Sociale – mandante - n. 00312450414;
- Tallevi Genio S.n.c. di Tallevi Fabio & C. – mandante - n. 01231560416;
- Comune di Fano – n. 00127440410.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 14 pagine a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013), unitamente ai documenti informatici materialmente allegati.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici materialmente allegati è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

Ing. Sandro Sorbini

dott. Americo Antonio Campanaro

Il segretario Generale dott.ssa Antonietta Renzi

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

Ricevuta del: 20/02/2018 ora: 13:54:13

Utc: 1519131249506295

Utc_string: 2018-02-20T13:54:09.506295+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 20/02/2018

Ora invio: 13:54:09

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: NON INDICATO

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 112326684

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: RNZNNT58E55F523P

Ufficio delle entrate competente:

TQH - Ufficio Territoriale di FANO

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00127440410

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 39095/2018 (del codice fiscale: RNZNNT58E55F523P)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 896 del 20/02/2018

TQH Ufficio Territoriale di FANO - Entrate

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro	